

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica  
della Provincia di Roma

---

*Commissario Straordinario*

**DELIBERA COMMISSARIALE n. 17 del 16.06.2022**

**OGGETTO: Impignorabilità II semestre 2022**

**Il Commissario Straordinario**

**VISTI**

- la L.R. Lazio 3 settembre 2002 n. 30 (ordinamento degli Enti Regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) che ha trasformato l'I.A.C.P. della Provincia di Roma in Azienda Territoriale per l'edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma [(art. 2, comma 1, lett. b)];
- lo Statuto dell'Ater della Provincia di Roma approvato con D.G.R. n. 380 del 23.05.2005 nel testo vigente a seguito delle successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento di Contabilità aggiornato con Delibera n. 2/7 del 13/12/2019;
- il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00184 del 27 settembre 2021 con la quale è stato disposto il rinnovo della gestione commissariale dell'Ater della Provincia di Roma fino alla nomina dei rispettivi consigli di amministrazione;
- La delibera Commissariale n. 10 del 22.02.2022 del Bilancio di Previsione 2022;

**CONSIDERATO** che a seguito della detta trasformazione l'ATER della Provincia di Roma è subentrata nella titolarità di tutti i beni e dei rapporti



attivi e passivi dell'IACP nell'ambito territoriale di sua competenza assumendo il ruolo di operatore pubblico dell'edilizia e di gestore del patrimonio pubblico affidatole ed esercitando, tra l'altro, le funzioni e i compiti già propri dell' Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Roma;

VISTO l'art. 2, comma 85 della legge 23/12/1996, n. 662 che così dispone:

*“ Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dall' alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli I.A.C.P., iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non in modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell' articolo 828 del codice civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli I.A.C.P. e la disponibilità di essi da parte degli istituti medesimi”;*

VISTO l'art. 80, comma 2 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, in forza del quale i creditori di enti costruttori di case popolari ed economiche mutuatari della Cassa Depositi e Prestiti *“non possono esercitare contro i medesimi né proseguire, se iniziate, azioni esecutive (...) senza il preventivo nulla osta”*ivi previsto;

CONSIDERATO che fra i detti Enti rientra questa Ater;

VISTO l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, commi 5,13 e 14, rispettivamente del seguente tenore:

*“5. L’alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore” (...).*

*13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché delle alienazioni di cui ai comi da 15 a 19, rimangono nella disponibilità degli Enti proprietari sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato, per le finalità di cui al comma 5.*

*14. Le Regioni, su proposta dei competenti I.A.C.P.” – nel Lazio oggi ATER – “ e dei loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale, determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma 13 da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l’incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non può comunque essere inferiore all’80 per cento del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei deficit finanziari degli Istituti”;*

**VISTO** l’art. 10, comma 3, della Legge Regionale Lazio del 17 febbraio 2005 n. 9 in forza del quale *“I proventi derivanti dall’alienazione delle unità immobiliari delle ATER, fino ad un massimo dell’80% devono essere destinati ai piani di risanamento ex art. 17, comma 5 , L.R. n. 30/2002”;*

**VISTO** l’art. 49, comma 1, della Legge Regionale Lazio del 28 dicembre 2006, n. 27, in forza del quale *“I proventi derivanti dall’alienazione delle unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica rimangono nella disponibilità degli enti proprietari comuni e Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) e sono da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili (...);”*

**VISTO** l'art. 1, comma 4, del Decreto Interministeriale 24 febbraio 2015 in punto di disponibilità e destinazione delle risorse derivanti dalle alienazioni di unità immobiliari degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;

**RICHIAMATO** l'art. 159, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in forza al quale *“Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:*

- a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;*
- b) pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel bimestre in corso;*
- c) espletamento dei servizi locali indispensabili”;*

**RITENUTO** di dover garantire questa ATER da esecuzioni forzate mediante vincolo di impignorabilità delle somme necessarie per i servizi, le finalità e i pagamenti di cui al comma 85 all'inizio richiamato;

**CONSIDERATA** l'opportunità di individuare con immediatezza quali somme sono tutelate nei confronti di un eventuale pignoramento;

**RILEVATO** che l'ATER della Provincia di Roma ha in essere rapporti di conto correnti bancari per svolgere la propria attività istituzionale:

- presso la Banca Monte Paschi di Siena Ag. 92 – Roma V.le delle Milizie, 23 (n. 3c/c);
- presso Direzione Generale – sede legale Banca Intesa San Paolo
- Credit Agricol Via Ostiense, 131 C

e che presso gli stessi istituti di credito vengono trasferiti e depositati:

- a) le somme derivanti da giroconti provenienti da Poste Italiane S.p.A. (2 c/c postali) ove affluiscono le entrate inerenti ai canoni di locazione, ivi compresi le indennità di occupazione e i servizi a

rimborso con versamenti effettuati dagli assegnatari e occupanti di immobili di ERP;

- b) il ricavato della vendita in contanti o a rate degli immobili di ERP, a seguito di versamenti degli assegnatari acquirenti;
- c) i flussi finanziari statali e regionali destinati alla realizzazione di interventi edilizi (nuove costruzioni, recupero e manutenzione) per eseguire i pagamenti a favore dei terzi interessati (imprese appaltatrici etc.);

### **DELIBERA**

1. di individuare, per il 2° semestre 2022, le spese relative ai servizi e alle finalità istituzionali dell'ATER elencati nell'allegata tabella "A" e, contestualmente, gli importi impignorabili ai sensi dell'art. 2, comma 85 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 al fine di non compromettere la corretta gestione contabile e salvaguardare il patrimonio dell'Ente per un totale di € 6.134.584.94;
2. di apporre, attesa la relativa destinazione ex lege *"a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente"* il vincolo di impignorabilità da parte di terzi sui conti di liquidità giacenti presso i seguenti Enti e Istituti di credito:
  - Poste Italiane S.p.A. c/c n. 51032928 e c/c n. 1026471951;
  - Monte Paschi di Siena S.p.A. c/c n. 1664809, c/c n. 1664902 e c/c n. 1665092;
  - Banca Intesa San Paolo;
  - Credit Agricol
  - Banca d'Italia c/c n. 3269;

## AVVERTE

a ogni effetto di legge Poste Italiane S.p.A., Banca Monte Paschi di Siena S.p.A., Intesa San Paolo, credit agricol e Banca d'Italia in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* che l'importo come sopra individuato di € 6.134.584.94 non può, in forza del richiamato art. 2, comma 85 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, essere sottratto alla sua destinazione se non nei modi previsti dalla norma e che " *gli atti di (...) pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli I.A.C.P. e la disponibilità di essi da parte degli istituti medesimi*";

## DISPONE

che copia della presente deliberazione venga notificata per quanto di competenza a:

- Poste Italiane S.p.A. in persona del I.r.p.t. Viale Europa 190 – (00144) Roma;
- Poste Italiane S.p.A. in persona del I.r.p.t. Piazza San Silvestro 19 – (00187) Roma;
- Banca Monte Paschi di Siena in persona del I.r.p.t. presso la Sede legale in Via Salimbeni 3 (53100) Siena;
- Banca Monte Paschi di Siena – Ufficio Coordinamento Enti in persona del I.r.p.t. Via del Corso 232 – (00186) Roma;
- Banca Monte Paschi di Siena Ag. 92 in persona del I.r.p.t. Viale delle Milizie 23 (00192) Roma;
- Banca Intesa San Paolo - Direzione Generale – sede legale;
- Credit Agricol – Agenzia di Roma 36 via Ostiense, 131 C (00154) Roma,
- Banca d'Italia – Succursale di Roma – Tesoreria Provinciale dello Stato in persona del I.r.p.t., Via dei Mille 52 – (00185) Roma;

## MANDA

**MANDA**

alla Direzione Generale dell'Azienda per i conseguenti adempimenti

**DISPONE**

che la presente Delibera sia pubblicata integralmente sul sito web dell'Azienda

II COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Giuseppe Zaccariello



